

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.D. n. 179-9646/2014 del 27.3.2014 di concessione sanatoria di derivazione d'acqua da una sorgente in Comune di Bardonecchia ad uso potabile a servizio della Borgata Horres dello stesso Comune, assentita al Consorzio di Sviluppo agricolo di Millaures.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 179-9646/2014 del 27.3.2014 - Codice Univoco: TO-S-10111

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1. nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire al Consorzio di Sviluppo agricolo di Millaures - P. Iva n. 02680040017 - con sede in 10052 Bardonecchia, Frazione Millaures n. 46 la concessione in sanatoria di derivazione d'acqua da una sorgente in Comune di Bardonecchia in misura di l/s massimi 0,5 e medi 0,005 ad uso potabile a servizio della Borgata Horres dello stesso Comune;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1.6.2010, data di inizio della derivazione come da dichiarazione agli atti, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalita' e secondo la periodicita' definita dalle leggi;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 27.3.2014

"(... omissis ...)

Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa senza indennizzo alcuno, il quantitativo pari ad 1/3 della portata istantanea della sorgente. In considerazione del fatto che la tubazione – dorsale di prelievo è unica e conduce direttamente ai punti di allaccio e che pertanto i quantitativi non necessari vengono sfiorati direttamente dalla vasca di raccolta, qualora il rilascio di portata del DMV non consenta il soddisfacimento del fabbisogno di portata istantanea è consentita la temporanea deroga al rilascio del DMV come sopra definito, in base al disposto dell'art. 9 c. 4 del regolamento regionale 8/R/2007.

(... omissis ...)"